

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAG. 1999

=====

ADDI' 25 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 2471

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 93, n. 58, del regolamento del Comune di Ischia di Castro, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92 adottato dal C.C. nella seduta del 25.11.1998 - del. n. 63.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Ischia di Castro, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 25.11.1998 - Del. n. 63.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;


ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 25.11.1998, con la quale il Comune di Ischia di Castro ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura ( All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 63 del 25.11.1998 è conforme ai principi citati ad eccezione delle parti di seguito indicati;

- Art. 1) inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C., punto 2 eliminare " *in materia di servizi taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale*", in quanto come meglio specificato al punto 2 dell'art. 3, il regolamento disciplina solamente il servizio di noleggio da rimessa con conducente;
- Art. 5) lettera b) richiedere la residenza nel comune contrasta con il Regolamento CEE sulla libera circolazione delle merci e delle persone, così come l'appartenenza ad una organizzazione di categoria, richiesta alla lettera e), contrasta con il principio della "par condicio" tra i concorrenti;
- Art. 10) aggiungere e sulla base del D.M. dei Trasporti 20.04.1993;
- Art. 12) il regolamento deve prevedere almeno una autorizzazione specifica per veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti handicappati ( art. 13, L.R. 58/93 );



- Art. 17) punto 1 - lettera e) ed f) eliminare "all'amministrazione regionale" in quanto la Regione Lazio non è interessata ai cambiamenti della sede delle rimesse degli autoveicoli adibili al servizio di N.C.C, né a sottoporre a controlli i mezzi stessi;
- Art. 21) punto 2, e Art. 22) punto 5, eliminare "alla regione" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata su eventuali provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze;
- Art. 25) punto 2, deve essere eliminato in quanto la Regione Lazio non effettua vigilanza sul servizio di N.C.C. mediante autovettura; la legge regionale citata n. 73/89 non riguarda il servizio di N.C.C. mediante autovettura e la Regione Lazio non può esercitare poteri sostitutivi in quanto non espressamente previsto nella L.R. 58/93.

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Ischia di Castro;

all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, il regolamento del Comune di Ischia di Castro, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 25.11.1998 - Del. n. 63, composto da numero 25 articoli ad eccezione degli articoli : 1) punto 2), 5) lettere b) ed e), 10), 12), 17) punto 1- lettere e) ed f), 21) punto 2, 22) punto 5, e 25) punto 2, che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
2. di eliminare il punto 2 dell'art. 1, le lettere b) ed e) dell'art. 5 ed il punto 2 dell'art. 25, in quanto in contrasto con la vigente normativa;
3. di modificare gli articoli 1) punto 2, 5) lettere b) ed e), 10), 12), 17) punto 1 lettere e) ed f), 21) punto 2, 22) punto 5 e 25) punto 2, così come riportato nelle premesse.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

